



Allegato "B" all'atto Rep.N. 5985

Racc.N. 4844

----- **"STATUTO FONDAZIONE CARITAS TRIVENTO ETS"** -----

----- **della Diocesi di Trivento** -----

Art.1 - Denominazione e sede -----

1. In considerazione della dimensione essenziale che la carità riveste nella vita della Chiesa come risposta al comando evangelico di servire Cristo nell'uomo specie negli ultimi e negli emarginati, la Diocesi di Trivento istituisce la **"FONDAZIONE CARITAS TRIVENTO Ente del Terzo Settore"** in forma abbreviata **"FONDAZIONE CARITAS TRIVENTO ETS"**, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, per sostenere la struttura e le iniziative formative dell'ufficio pastorale Caritas Diocesana. -----

Scopo della Fondazione è quello di provvedere alle opere di carità ed alla gestione dei servizi promossi dalla Caritas Diocesana di Trivento, per la crescita umana, sociale, morale della persona. La gestione dei servizi si realizza con lo stile e le finalità pastorali della Caritas Diocesana, i cui indirizzi la Fondazione è obbligata a seguire e rispettare. -----

2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs.117/2017, l'Ente, di seguito detto "fondazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ETS" o la locuzione "Ente del Terzo Settore" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. -----

3. La Fondazione ha sede in Trivento (CB). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. -----

ART. 2 - Finalità e Attività -----

1. La Fondazione opera in campo nazionale e internazionale nei settori del sociale, promuovendo in particolare la dignità umana ed i diritti delle persone in situazione di svantaggio sociale. -----

La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017 ed in particolare le attività descritte alle lettere a), c), d), e), i), k), p), q), r), s), t) e u), ossia: -----

* interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; -----

* prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; -----

REGISTRATO A

CAMPOBASSO

Il 26/03/2026

n° 1033 Serie 1T

Euro € 200,00

* educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; -----

* interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; -----

* organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.lgs n. 117/17; -----

* organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; -----

* servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; -----

* alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

* accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

* agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; -----

* organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; -----

* beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.lgs n. 117/17. La Fondazione si propone di svolgere, quindi, le seguenti attività, in armonia con le lettere dell'articolo 5 suindicate:

- iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione per la promozione della cultura dell'amore per l'uomo, della carità, dell'accoglienza nella famiglia umana ed in particolare di quelle più deboli e più svantaggiate, del rispetto dell'ambiente, della giustizia, della pace e della non discriminazione; -----

- servizi sociali e socio-sanitari in favore di persone e famiglie svantaggiate; -----

- servizi di accoglienza residenziali, semiresidenziali e diurni in favore di minori e adulti in condizione di svantaggio

o povertà, rientranti nel concetto di alloggio sociale; -----

- servizi educativi, quali comunità educative, centri diurni ed aggregativi, servizi ed interventi a carattere educativo, ludico e ricreativo, in favore di bambini, ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie indigenti o con gravi disagi sociali quali la tossicodipendenza e l'alcolismo; -----
- servizi di inclusione sociale, interventi e servizi di formazione professionale ed inserimento lavorativo di persone svantaggiate, azioni per favorire il superamento della povertà e dell'emarginazione sociale e di aiuto alle famiglie in difficoltà economiche, interventi e servizi per l'inclusione abitativa delle persone prive di dimora, istituzione di una mensa per i poveri che serva pasti alle persone bisognose, interventi per la promozione dell'economia etica e sociale; --
- iniziative di beneficenza; -----
- iniziative per favorire l'integrazione del portatore di qualsiasi forma di handicap, in particolare quello di tipo fisico e psichico, nel contesto sociale, attraverso la promozione e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi (es. ippoterapia e ergoterapia); -----
- apertura e gestione di apposite strutture per disabili; -----
- apertura e gestione di apposite strutture per anziani socialmente e/o economicamente svantaggiati che necessitano di una vita comunitaria e reciproca solidarietà e, in particolare:
 - comunità alloggio-gruppi appartamento; -----
 - casa alloggio; -----
 - case di riposo; -----
 - residenze protette; -----
 - centri diurni; -----
- apertura e gestione di comunità alloggio/gruppi appartamento per gestanti e madri con figli a carico che siano in condizione di disagio per la loro condizione economica o sociale; -----
- apertura e gestione di case rifugio per donne, anche con figli minori, vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale; -----
- iniziative per promuovere e realizzare assistenza ed integrazione a migranti, rifugiati, sfollati e richiedenti asilo anche attraverso l'apertura e la gestione di apposite strutture di accoglienza; -----
- iniziative per promuovere e realizzare centri di ascolto e di informazione e formazione a favore di migranti e richiedenti asilo; -----
- iniziative volte a realizzare la costituzione di centri di riferimento per l'alfabetizzazione, l'assistenza sanitaria, le attività artigiane e l'assistenza sociale nei Paesi in Via di Sviluppo; -----
- iniziative volte a realizzare o contribuire alla realizzazione di programmi di sviluppo in collaborazione con O.N.G. (Organizzazioni non Governative), associazioni e istituzioni locali, regionali e nazionali; -----

- iniziative per intervenire e inviare volontari e personale specializzato nei Paesi in via di sviluppo per gli scopi prefissi dalla Fondazione nello spirito della solidarietà e della fratellanza; -----
- organizzazione, promozione e gestione di progetti di cooperazione decentrata, rivolti ai minori dei PVS e nelle aree di emergenza, finalizzati alla prevenzione dell'abbandono del minore e alla sua crescita integrale all'interno della famiglia, anche mediante progetti di sostegno a distanza; -----
- iniziative volte ad offrire opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale a favore di soggetti deboli come quelli sopra indicati o di minori abbandonati, orfani, profughi o persone con altro tipo di disagio sociale e/o economico; -----
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; -----
- organizzazione di una serie di iniziative volte sia alla crescita culturale dei soggetti svantaggiati che alla sensibilizzazione delle problematiche che li riguardano, per favorire la migliore realizzazione degli scopi della Fondazione attraverso contributi o altre forme di vantaggi economici, tra le quali: -----
 - programmazione, produzione e gestione di attività culturale, editoriale-informatica, sia individuale che di gruppo, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione e fornire servizi culturali; -----
 - organizzazione di seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi e a tal fine richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei privati e degli enti competenti; -----
 - iniziative volte a favorire incontri, seminari, tavole rotonde; -----
 - iniziative per partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita delle comunità dei soggetti svantaggiati; -----
- iniziative volte a promuovere e gestire l'attuazione di programmi, itinerari, visite guidate, elaborazione di materiale didattico, illustrativo, editoriale ed audiovisivo, ricerche e consulenze rivolte a soggetti che siano in condizioni di svantaggio o comunità, comprese scuole, enti pubblici e privati, associazioni e altri soggetti che si occupino di problematiche inerenti ai soggetti svantaggiati; -----
- iniziative per la promozione e lo sviluppo dello sport dilettantistico nei confronti dei soggetti svantaggiati, organizzando attività sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa; -----
- organizzazione di gruppi sportivi dilettantistici nelle singole attività aderendo anche ad Enti di promozione sportiva e alle federazioni nazionali; -----
- la promozione e l'attuazione del turismo principalmente

rivolto a persone diversamente abili, giovani e anziani ricompresi nelle categorie delle persone svantaggiate; -----

- organizzazione di iniziative di protezione e di tutela ambientale; -----

- conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente; ----

- iniziative per la promozione e la valorizzazione del servizio civile volontario svolto in affiancamento alle associazioni e agli enti che perseguono le finalità di solidarietà sociale; --

- iniziative per organizzare i giovani volontari che hanno già svolto o che intendono svolgere il servizio civile volontario, per la preparazione al servizio civile e valorizzazione delle competenze acquisite; -----

- iniziative volte a coadiuvare le associazioni e gli enti di cui sopra nella progettazione, formazione, tutoraggio, reclutamento, selezione e valutazione; -----

- promozione e presentazione di progetti di servizio civile volontario in Italia e all'Estero; -----

- accreditamento all'albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale. -----

E' fatto altresì divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. -----

Si considerano attività direttamente connesse le seguenti: ----

- iniziative per la promozione e lo sviluppo dello sport dilettantistico in genere organizzando attività sportive competitive e non ed ogni altra attività connessa; -----

- organizzazione di gruppi sportivi dilettantistici nelle singole attività aderendo anche ad Enti di promozione sportiva e alle federazioni nazionali. -----

2. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L'ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 c. 2 Dlgs n. 117/2017. -----

ART. 3 - Attività diverse -----

La fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente. ---

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili -----

1. La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017. -----

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'ente, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali. -----

Art. 5 - Patrimonio -----

1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale **di euro 39.816,47 (trentanovemilaottocentosedici virgola quarantasette)** costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da: -----

A. conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati successivamente dal Fondatore, ove specificamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

B. beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all'incremento del patrimonio; -----

C. lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali; -----

D. parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; -----

E. contributi patrimoniali dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; -----

F. avanzi di amministrazione. -----

2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche: -----

- i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra; -----

- le entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017); -----

- gli eventuali contributi ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari; -----

- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione; -----

- i contributi, in qualsiasi forma concessi ed erogati, dal Fondatore; -----

- entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs 117/2017. -----

3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente. -----

Articolo 6 - Organi sociali

1. Sono organi della fondazione:

- Organo di amministrazione

- Organo di controllo

- Organo di Revisione (che verrà nominato quando l'organo amministrativo lo riterrà opportuno oltre che al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Lo stesso sarà soggetto alla normativa di cui al D.lgs n. 39/2010.

2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 5 (cinque) anni per quanto concerne gli amministratori mentre 3 (tre) anni per gli altri organi e possono essere riconfermate una sola volta; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del mandato decadono allo scadere del medesimo.

ART. 7 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è composto da un numero di membri tra un minimo di quattro ed un massimo di otto nominati dal Vescovo pro-tempore.

Si applica l'articolo 2382 codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26, c. 6 e 7 Dlgs. n. 117/2017.

2. L'organo di amministrazione governa l'ente.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.

7. E' possibile tenere le riunioni del consiglio con intervenuti dislocati in più luoghi audio-video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento

della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

e) che siano indicati, nell'avviso di convocazione, i sistemi audio-video mediante i quali accedere al collegamento. -----

8. L'Organo di Amministrazione ha tra gli altri i seguenti compiti: -----

- elegge, al suo interno, il vicepresidente, il tesoriere ed, eventualmente, il segretario; -----

- amministra la fondazione; -----

- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma; -----

- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; -----

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; -----

- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale; -----

- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

9. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. -----

I Componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni di ufficio opportunamente documentate. -----

La fondazione potrà stipulare, tuttavia, una polizza a beneficio dei consiglieri per responsabilità civile per danni a terzi o alla fondazione medesima. -----

ART. 8 - Il Presidente -----

1. Il presidente della fondazione, che è anche presidente dell'Organo di amministrazione, è il Vescovo diocesano pro-tempore. Il Direttore della Caritas diocesana è membro di diritto del Consiglio di Amministrazione. -----

2. Il Presidente: -----

a) rappresenta legalmente la Fondazione; -----

b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; -----

c) dirige l'attività della Fondazione secondo le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----

d) adotta i provvedimenti di ordinaria amministrazione; -----

e) nomina i responsabili operativi dei servizi gestiti; -----

f) propone l'assunzione del personale. -----

La rappresentanza potrà essere, altresì, in armonia con quanto sopra detto al superiore articolo 7, conferita a singoli amministratori per singoli atti o categorie di atti (c.d. amministratori delegati). -----

3. Il Presidente solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 (trenta) giorni. -----

4. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. -----

Art. 9 - Il Tesoriere -----

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile della Fondazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio d'Amministrazione, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio d'Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. -----

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo (ove redatto) può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. a e -----

Art. 10 - Atti di straordinaria amministrazione -----

Per la validità degli atti di amministrazione sotto evidenziati occorrerà la licenza del Vescovo di Trivento, sentito il parere del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici e del Collegio Diocesano dei Consultori: -----

a) Per gli atti di alienazione di immobili comunque pervenuti nel patrimonio della Fondazione; -----

b) Per le modifiche dello statuto; -----

c) Per tutti gli atti di straordinaria amministrazione che comportino un decremento o un incremento patrimoniale. -----

ART. 11 - Organo di controllo -----

1. L'organo amministrativo provvede alla nomina di un organo di controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice

civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali. -----

2. L'organo di controllo: -----

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; -----

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; --

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'organo amministrativo, la revisione legale dei conti; -----

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità in genere previste dal superiore articolo 2 comprese le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017; --

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. -----

Il compenso dell'organo di controllo verrà stabilito dall'organo amministrativo in occasione della nomina. -----

3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. -----

ART. 12 - Organo di Revisione legale dei conti -----

1. E' nominato obbligatoriamente nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ovvero qualora l'Organo di amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. -----

Il compenso dell'organo di revisione verrà stabilito dall'organo amministrativo in occasione della nomina. -----

ART. 13 - Bilancio d'esercizio -----

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. -----

2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. -----

3. Il bilancio è predisposto e approvato dall'organo di amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura

dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. -----

4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. -----

ART. 14 - Bilancio sociale -----

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, la fondazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari. -----

ART. 15 - Libri sociali obbligatori -----

1. La fondazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017. -----

ART. 16 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento --

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi le medesime finalità indicate nell'articolo 2, secondo le disposizioni dell'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. -----

ART. 17 - Statuto -----

1. La fondazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente. -----

2. L'organo amministrativo può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari. -----

ART. 18 - Disposizioni finali -----

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia. -----

F.to + Camillo Cibotti -----

F.to Colella Romeo -----

F.to Alberto Conti -----

F.to Umberto Nicolino Berardo -----

F.to Nicandro Vizoco -----

F.to Maria Gabriella Buondonno -----

F.to Massimo Spinazzola con impronta del sigillo -----